


AVINews

quindicinale di informazione tecnica per gli agenti di viaggi



A CACCIA DI DEREGULATION

I dati dei primi 10 anni
smentiscono clamorosamente
i detrattori



UNA CORNICE TUTTA NUOVA PER INQUADRARE IL TURISMO

Un disegno di legge dei senatori democristiani per dimensionare una legge recente, ma già obsoleta, alle mutate condizioni del mercato. Grazie all'Europa si supera la tradizionale inerzia del nostro mondo politico e si cerca di disegnare una nuova e più efficiente legge quadro per il turismo. I punti di forza sono tutti di notevole interesse: funzioni e poteri accentuati al Ministero del Turismo, armonizzazione legislativa in vista del mercato unico europeo, liberalizzazione dei prezzi delle strutture ricettive, un Osservatorio permanente sull'economia turistica, precise garanzie all'utenza da parte degli agenti di viaggi, severi controlli e un Albo per il Turismo Sociale e nuove misure per la gestione finanziaria e del credito

di Mauro Ferri

L'Italia delle Italie potrebbe avere una battuta d'arresto. L'autonomia delle singole regioni, sacrosanto diritto sancito dalla Costituzione, ha portato, come rovescio della medaglia, ad una frantumazione delle politiche del turismo, creando confusione normativa (basti pensare alle incongruenze in materia di licenze per agenzie di viaggi, accompagnatori turistici, direttori tecnici e agli arbitrari criteri di applicazione della Convenzione di Bruxelles) e una sostanziale anarchia dal punto di vista della promozione.

Questo procedere per ordine sparso delle Regioni italiane è solo un aspetto del malessere che da qualche tempo insidia la salute del turismo italiano, soprattutto nel settore ricettivo, una voce che nella bilancia commerciale non si fa sentire più come un tempo.

La Legge Quadro, la famosa 217 faticosamente approdata alla Gazzetta Ufficiale nel 1983, si è rivelata quasi subito inadeguata alle esigenze di una

realtà imprenditoriale che aveva bisogno di ben diversi strumenti per riuscire a tenere il passo con i rapidi cambiamenti degli anni ottanta.

Mentre non cambiava la natura dell'impresa turistica italiana media, rimanendo minuscola e a conduzione familiare, crescevano il degrado ambientale e il costo dei servizi, rendendo l'Italia sempre meno appetibile e competitiva.

Per questi e altri problemi da qualche tempo si è ricominciato a parlare di revisione della Legge Quadro, ma quando queste voci avrebbero avuto qualche speranza di divenire concrete, se non ci fosse stata l'Europa alle porte?

Nella perenne inerzia che contraddistingue il mondo politico italiano, il tradizionale particolarismo avrebbe generato il solito coro di voci discordanti, lasciando agli oratori le belle parole e agli imprenditori la sola capacità di arrangiarsi. Per fortuna, dicevamo, è arrivata l'Europa, e nella

prospettiva della costruzione del mercato unico europeo di Bruxelles, si è parlato chiaro: "IL mio interlocutore - si è detto - è l'Italia, non questa o quella regione, per cui cercate di regalarvi". Così entrambi gli ultimi due ministri del Turismo, Carraro e Tognoli, hanno messo mano alla revisione della "Legge 17 maggio 1983, n° 217", denominata "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica".

TUTTO COMINCIÒ A TAORMINA

L'attuale fase è quella dei disegni di legge, cioè dei progetti da elaborare, proporre, discutere e alla fine, naturalmente, emendare. A monte deve esserci, per ogni iniziativa legislativa, una presa di coscienza del fenomeno turistico nella sua globalità, con l'individuazione di tutti i nodi da sciogliere, primo dei quali il coordinamento delle diverse funzioni.

La nuova politica turistica della De-

mocrazia Cristiana è stata fondata a Taormina, nel corso del Convegno nazionale che il partito di maggioranza relativa ha organizzato dal 26 al 28 gennaio scorso proprio per inquadrare il problema delle trasformazioni in atto nel settore turistico.

A distanza di tre mesi è stato presentato il Disegno di Legge democristiano, firmato da un gruppo di senatori guidati da Armando Foschi, che è stato così introdotto dal responsabile di settore, Nino Perrone: *"Il discorso parte da Taormina, nell'ambito di un quadro organico di iniziative che la DC si è impegnata a portare avanti, e che si basa su quattro punti principali: la riforma dell'Enit, la Legge quadro, una Holding per la commercializzazione del prodotto turistico e il Credito alberghiero, da impostare non più secondo il criterio delle sovvenzioni, ma secondo quello dei mutui agevolati. Il primo punto è cosa fatta: il testo della riforma dell'Enit è stato approvato dal Senato, verrà probabilmente aggiustato dalla Camera, ma sostanzialmente la ri- strutturazione dell'Enit è avvenuta. Per la Legge quadro il nostro Disegno di legge affronta organicamente il complesso tema dell'indirizzo e del coordinamento delle politiche turistiche regionali e locali, con la rivalutazione del ruolo e delle funzioni del Ministero del Turismo"*.

All'indomani del Convegno di Taormina la notizia che fece più rumore fu quella relativa alle ristrutturazioni dell'Enit e della Cit, anche per le ricorrenti polemiche che hanno agitato la vita, ora dell'uno ora dell'altra, negli ultimi due anni.

Il "Sole 24 Ore" di sabato 27 gennaio ha riassunto l'avvio dei lavori con un breve ma significativo trafiletto: "Raccogliere in una finanziaria ribattezzata Finturismo il controllo di Enit, Cit e tutte le attività pubbliche nel campo turistico per realizzare un polo nazionale di settore...".

Continua Nino Perrone: *"Quello della Holding per la commercializzazione del prodotto turistico è un argomento molto sentito e trova d'accordo anche i ministri Fracanzani e Bernini. Il fatto è che molte risorse dello Stato sono indirizzate al settore turismo attraverso diversi canali; l'obiettivo è di utilizzarli tutti sotto forma di un'unica struttura. Nomi come Cit, Semi Gran-*

legge quadro

turismo, Alitalia, la stessa Iri dovrebbero entrare nella Holding, si spera attraverso un atto amministrativo e legislativo, perché c'è urgenza di stringere i tempi".

L'atto amministrativo sarebbe quello di conglobare in un'unica struttura i pacchetti azionari di Stato e Parastato, con l'augurio che l'operazione possa favorire le politiche di coordinamento e non generare un ulteriore gigantesco carrozzone.

I problemi, infatti, non sono pochi. La Holding avrebbe vocazione essenzialmente ricettiva e potrebbe limitare o intralciare l'Alitalia nelle sue strategie commerciali nel settore progettuativo. È solo un esempio e forse di agevole soluzione; tuttavia, se ci sentiamo di applaudire un provvedimento legislativo che tende a coordinare le politiche del turismo e a frenare la frantumazione delle risorse, rimaniamo sempre molto sospettosi di fronte al gigantismo delle aziende dello Stato, convinti come siamo che la commercializzazione è meglio lasciarla ai privati.

UNO SLOGAN PER COMINCIARE

Lasciamo da parte per ora i sogni poco convinti di improbabili Holdings e veniamo al Disegno di legge n° 2186 denominato "Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato", relatore e primo firmatario Armando Foschi.

I punti di forza del progetto sono tutti di notevole interesse: funzioni e poteri accentratati al Ministero del Turismo, armonizzazione legislativa in vista del mercato unico europeo, liberalizzazione dei prezzi delle strutture ricettive, istituzione di un Osservatorio Permanente sull'Economia Turistica, precise garanzie all'utenza da parte degli agenti di viaggi, severi controlli e un Albo del Turismo Sociale, sostegno finanziario e creditizio a favore delle forme di raggruppamenti d'impresa e, infine, un Fondo Nazionale per lo Sviluppo Turistico.

Dice Armando Foschi: *"dal 1983 a oggi si sono avute diverse novità sul piano istituzionale, accompagnate pe-*

raltro da una fase di stanca del turismo nazionale (ricettivo, ndr). Il nostro slogan è "oltre l'emergenza per il turismo del 2000". Abolito il Comitato di Coordinamento Stato-Regioni previsto dall'art. 2 della legge 217, rimaneva da risolvere il problema di chi fosse l'interlocutore italiano a livello CEE. Non potendo essere le Regioni, noi diciamo che il Ministero del Turismo deve essere delegato a svolgere questa funzione di accordo. Ecco che proponiamo un nuovo governo del turismo, una nuova definizione giuridica delle imprese turistiche, per renderle più competitive in vista del '93, e la liberalizzazione delle tariffe negli alberghi. Un caposaldo del disegno di legge è poi rappresentato dalle risorse finanziarie e la loro redistribuzione, con l'istituzione di una sorta di Turiscassa, che distribuisce il 70% dei proventi alle Regioni e il rimanente 30% allo Stato per gli interventi interregionali e nazionali".

Cominciamo dal nuovo ruolo del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Avremo dunque un ministro più potente? Il primo articolo del disegno di legge (Indirizzo, coordinamento e programmazione del turismo) dice: "Il Ministro ... indirizza e coordina le programmazioni regionali del turismo (secondo comma), formula indicazioni e proposte al CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) sugli interventi di carattere economico riguardanti l'intero territorio nazionale ... anche ai fini dell'utilizzazione delle risorse finanziarie della Comunità Europea (terzo comma), rappresenta il Governo presso gli organismi della Comunità Europea (quarto comma), e infine convoca la Conferenza nazionale del turismo" (sesto comma). Il Ministero diviene in pratica il fulcro dell'azione di governo del turismo, svolgendo tre ruoli fondamentali, come si legge nella relazione del senatore Foschi presentata alla presidenza il 21 marzo scorso: ispiratore e promotore dei provvedimenti che devono essere presi a livello governativo per armonizzare il sistema legislativo locale con quello europeo; capacità di indirizzare e coordinare le programmazioni regionali e infine rappresentare il Governo presso la CEE. Si tratta di un'esigenza da tempo sentita e che forse potrà mettere fine a una situazione di quasi anarchia, dove in luogo di un cam-

mino verso l'integrazione a livello europeo, ci si stava avviando verso la costituzione di una sorta di "Stati Uniti d'Italia".

Come possano accogliere e gradire le diverse Regioni questa spinta centripeta sarà argomento di future indagini.

TURISMO SOCIALE, MA NON ABUSIVO

Gli articoli 4 (Imprese turistiche) e 5 (Turismo sociale e religioso, associazioni senza scopo di lucro) si sforzano di meglio identificare i diversi ruoli dell'impresa e dell'associazione, cercando di fornire gli strumenti legislativi adeguati a frenare l'abusivismo.

"Sono imprese turistiche" recita il primo comma dell'art. 4 "quelle che esercitano professionalmente attività organizzate al fine della produzione e della commercializzazione di servizi turistici ..."; segue una elencazione di categorie e l'indicazione (secondo comma) che "spetta al Ministro ... provvedere all'indicazione dei criteri per l'individuazione di altre categorie".

Come a dire che vista la velocità dei cambiamenti nella società in cui viviamo, non ci si preclude la possibilità di inquadrare nuove e diverse forme di organizzazione e commercializzazione. "La qualificazione di impresa turistica" si dice poi nel terzo comma "è attribuita con l'atto di iscrizione nel registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n° 426, nella sezione speciale" prevista dalla legge quadro dell'83.

Si tratta della sezione speciale del REC (Registro degli esercenti il commercio), punto di partenza per inquadrare e bene collocare il fenomeno dell'impresa turistica.

Una bella novità è quella enunciata nel primo comma dell'art. 5: "Le associazioni nazionali senza scopo di lucro ... per esercitare istituzionalmente attività turistiche e ricettive devono essere iscritte nell'Albo delle associazioni nazionali senza scopo di lucro, da istituirsi presso il Ministero del Turismo".

legge quadro

Non solo, i requisiti per poter appartenere alla suddetta categoria vengono fissati dal Ministero del Turismo con un proprio decreto separato, che comunque prevede l'esistenza di alcuni elementi base, tra i quali ricordiamo, oltre all'esclusione del fine di lucro, la "destinazione dei servizi turistici ai soli associati, e le prestazioni dei servizi nel rispetto dei requisiti tecnici e professionali e delle garanzie assicurative equivalenti a quelli offerti dalle imprese turistiche" (comma 2).

In pratica, cari Cral e assimilati, parrocchie e collegi, potete lavorare, ma solo per i vostri associati e comunque sottostando agli stessi vincoli (a favore dell'utenza) delle imprese. Attenzione, perché "il venir meno di alcuno dei requisiti di cui sopra comporta la radiazione dall'Albo e la conseguente inibizione all'esercizio delle attività turistiche e ricettive (comma 3)".

Non ci soffermiamo (per ora) sui problemi che l'istituzione dell'Albo e l'efficacia dei controlli comportano, limitandoci ad osservare che se le imprese turistiche possono tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda la lotta all'abusivismo, devono guardare con giusta apprensione quanto prevede il quinto comma dell'articolo 4, cioè l'Europa che si avvicina: "In armonia con le disposizioni della direttiva 82/470/CEE ... le imprese turistiche e i cittadini appartenenti ai Paesi della Comunità Economica Europea abilitati all'esercizio delle attività turistiche e ricettive, nonché delle professioni turistiche ... possono essere autorizzati a esercitare le loro attività in Italia...".

È vero che anche i nostri imprenditori e i nostri professionisti possono muoversi liberamente nei vari Paesi della Comunità Europea, ma in base ai numerosi scambi di opinione che abbiamo avuto in materia sia con imprenditori che con professionisti, l'unico tour operator italiano capa-

ce di pensare all'estero come a un mercato dove espandersi è stato Willy Fassio con i suoi viaggi avventura; per il resto si cercano alleanze per non farsi schiacciare (e parliamo di nomi come Alpitour, Francorosso, Viaggidea) o si fa come gli struzzi.

Unico appiglio dietro al quale il campanilismo barricadero potrebbe cercare aiuto per alzare anacronistici steccati (e solo rinviare il verdetto) è quanto detto nel sesto comma dello stesso articolo 4: "Gli assessori regionali competenti per il turismo verificano che non sussistano incompatibilità con la disposizione della presente legge e delle leggi regionali ... in difetto lo stabilimento e l'esercizio delle attività di cui sopra è subordinato all'adozione degli adeguamenti che l'assessore regionale competente dispone entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda".

Può essere in difetto l'impresa o il professionista che chiede di poter operare in una determinata regione, forse perché le regole di casa sua non collimano con quelle italiane; ma può anche essere che siano le disposizioni legislative italiane, nazionali e locali, a non trovarsi in regola. Questo sesto comma sembra infatti rivolgersi sia agli uni che agli altri, imponendo agli assessori competenti di normalizzare le situazioni discordanti in nome della libertà commerciale voluta dall'Europa.

Ci sembra questo un passo ambiguo, foriero di una valanga di ricorsi, che non fornisce con la dovuta chiarezza le indicazioni che spettano a una legge quadro.

AGENTI DI VIAGGI E TOUR OPERATOR, PIÙ GARANZIE AGLI UTENTI

"Riguardo alle agenzie di viaggi e turismo" ha detto Foschi alla sua relazione di presentazione alla Presidenza del Senato "si sono introdotti adeguamenti relativi ai requisiti di ammissione e sulle polizze assicurative a garanzia dell'adempimento degli obblighi introdotti a modificazione e integrazione dell'articolo 9 della legge 217".

Si tratta dell'articolo 9 della vecchia legge quadro, opportunamente emendato. Ve lo ricordate? Inizia con: "Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che..."; il primo intervento riguarda i titolari delle licenze. Si richiedevano adeguate conoscenze in materia di amministrazione, organizzazione aziendale, tecnica turistica, legislazione e geografia, e un paio di lingue straniere; la nuova legge prevede anche come requisito professionale "l'esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto presso agenzie di viaggi e turismo per almeno tre anni".

Per la legge quadro attualmente in vigore, una volta concessa, l'autorizzazione "dovrà, in ogni caso, essere subordinata al versamento di un congruo deposito cauzionale". Proprio su questo tema abbiamo avuto modo di vedere qualche anno fa (cfr. Avinews n° 272, 30 giugno 1987) come ogni Regione la pensi a proprio modo in tema di depositi cauzionali, creando di fatto una disparità tra aziende che, pur agendo come tour operator sull'intero territorio nazionale, possono avere una vita amministrativa più o meno facile. L'intervento proposto dal disegno di legge democristiano non fornisce indicazioni più chiare in termini di deposito cauzionale, o meglio, per dirla in linguaggio politico, conserva lo stato di completa autonomia d'intervento delle Regioni, ma aggiunge che devono essere anche stipulate "adeguate polizze assicurative a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui alla legge 27 dicembre 1977, n° 1084", cioè della CCV.

Perché non ci abbiano pensato gli estensori della legge dell'83, visto che la CCV è stata approvata nel '77, resta un mistero, comunque sia, meglio tardi che mai.

Una volta accertata l'esistenza di tutti i requisiti professionali, cauterativi, assicurativi, l'autorizzazione a fare gli agenti di viaggi viene concessa. Come? Liberamente? A numero chiuso?

Prima non se ne parlava e si lasciava alle Regioni la libertà di aprire o

legge quadro

chiudere il rubinetto delle licenze. Nel Lazio, per esempio, si è arrivati a riconoscere di fatto una sostanziale differenza tra agenti di viaggi e tour operator (differenza inesistente sul piano legislativo), concedendo la licenza, a chi intende fare il dettagliante, solo in base alla posizione, alla densità, e così via; alla stregua, cioè, di un qualsiasi esercizio commerciale. Liberalizzando, invece, completamente la concessione di licenze per chi vuole fare il tour operator puro, cioè senza vendita al pubblico.

Nel progetto democristiano si parla per la prima volta di pianificazione (emendamento al quarto comma dell'art. 9): "L'autorizzazione regionale è rilasciata nell'ambito di piani poliennali di incremento elaborati dalla regione in base a criteri oggettivi di sviluppo dell'attività turistica e di più ampia diffusione delle imprese di viaggi sui territori non sufficientemente serviti".

Il concetto è chiaro: le Regioni sono invitate a comportarsi secondo criteri oggettivi che dovranno essere studiati e resi pubblici, come a dire che ogni Regione è sì libera, ma deve rendere conto di come si muove.

Sul piano teorico siamo d'accordo con questa posizione, anche se tra il dire e il fare potremmo trovare il solito immenso mare. Lo stesso articolo nove viene chiuso con una serie di commi che finalmente armonizzano i criteri di informazione dei regolamenti dei cataloghi di viaggi. Si tratta più o meno di quanto diverse leggi regionali hanno già stabilito, sempre in applicazione della CCV, nonché delle indicazioni relative alle coperture assicurative richieste per la tutela del cliente. Si tratta di indicazioni che mancano totalmente dalla legge quadro attualmente in vigore, e che permettono eccessiva difformità tra le legislazioni regionali; questo inquadramento (assai simile a quanto previsto dalle regioni Lombardia e Lazio) non può non essere valutato

come salutare, soprattutto quando, in materia di copertura assicurativa, stabilisce che "Il Ministero del Turismo definisce lo schema tipo di polizza assicurativa..."

Trattandosi di un argomento di particolare interesse, abbiamo ritenuto opportuno riportare per intero queste variazioni nella scheda allegata. Sono evidenti le preoccupazioni degli ultimi anni, relative alle violente polemiche in merito alla sicurezza nel trasporto aereo, soprattutto per quanto riguarda i vettori. Agli agenti di viaggi si chiede un'informazione precisa e trasparente, non l'assunzione di responsabilità che non li riguardano.

Affronteremo nel prossimo numero gli altri argomenti esaminati dal disegno di legge Foschi: liberalizzazione dei prezzi delle strutture ricettive, l'Osservatorio Permanente sull'Economia Turistica e soprattutto i nuovi criteri di sostegno finanziario e creditizio alle imprese turistiche.

SCHEDA 1

Come potrebbero cambiare i regolamenti dei contratti di viaggio

Riportiamo per intero i commi che il disegno di legge Foschi prevede di aggiungere in coda all'art. 9 della legge quadro (217/83) attualmente in vigore:

"Viste le disposizioni di cui al presente articolo, l'attività di mediazione turistica si aggiunge a quella di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n° 39.

I programmi concernenti l'organizzazione, da parte delle agenzie di viaggi e turismo, di viaggi e crociere, sia all'interno che per l'estero, devono contenere fra l'altro le seguenti indicazioni:

- a) soggetto organizzatore;
- b) date di svolgimento;
- c) itinerari con relativi percorsi;
- d) durata complessiva e numero dei pernottamenti;
- e) quote di partecipazione con indi-

- cazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
- f) qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'alloggio, al vitto, ai trasporti, alla presenza di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori;
 - g) importi da pagare per eventuali servizi supplementari;
 - h) termini per le iscrizioni e le rinunce;
 - i) condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia del cliente, che per l'annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
 - l) periodo di validità del programma;
 - m) estremi della garanzia assicurativa di cui al quattordicesimo comma;
 - n) estremi dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività;

legge quadro

- o) misure igieniche e sanitarie richieste.

Le agenzie di viaggi devono comunque comunicare tempestivamente all'utente le eventuali variazioni che incidano in modo rilevante sulla qualità e la quantità dei servizi offerti, con particolare riferimento alle caratteristiche del vettore. Le agenzie di viaggi e turismo devono stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla normativa CEE e dalla Convenzione internazionale dei Contratti di Viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n° 1084. La mancata osservanza della disposizione di cui al comma precedente è punita con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, fatte salve le eventuali altre responsabilità civili e penali. Il Ministro del Turismo e dello Spettacolo, d'intesa con il Ministro dell'In-

dustria, Commercio e Artigianato, definisce lo schema tipo di polizza assicurativa che verrà adottato dalle imprese di assicurazione. Lo schema recherà, tra l'altro, precise indicazioni circa i criteri di determinazione del premio, i massimali del risarcimento, nonché specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggi, anche mediante il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle eventuali controversie. Le compagnie di assicurazione sono tenute a fornire periodicamente al Ministero del Turismo e dello Spettacolo l'elenco delle agenzie di viaggi assicurate, elementi su contratti stipulati con le predette e sui relativi risarcimenti. Sulla base di tali elementi il Ministero del Turismo e dello Spettacolo può segnalare alle regioni e province autonome competenti l'opportunità di svolgere ispezioni e verifiche le cui risultanze, anche in ordine alle sanzioni adottate, devono essere trasmesse al Ministero medesimo entro sessanta giorni.

UNA QUESTIONE DI STILE

Agenzia A&H



I nostri ospiti sono i più esigenti del mondo. Ed hanno ragione. Per adeguarci al loro stile di vita offriamo alberghi di gran classe, servizi di prim'ordine e le attenzioni di collaboratori che amano il loro lavoro. Ed ora una novità Cogeta-Palacehotels: **il Regina Hotel Baglioni di Roma, l'albergo della Regina Margherita, nel cuore della Via Veneto della "dolce vita", è stato ristrutturato.** Ridisegnato e rinnovato nel più completo rispetto delle linee architettoniche e del classico stile "belle époque", l'hotel è ora in perfetta armonia con la classe ed il prestigio che caratterizzano l'ospitalità Cogeta-Palacehotels.

Per prenotare: **Telefono 06/476851 - Fax 06/485483 - Telex 620863.**
Telefonate interurbane gratuite: Linea Verde 1678 - 21057.



COGETA PALACEHOTELS
nel centro delle cose importanti

<u>Bologna</u>	Grand Hotel Baglioni
<u>Cernobbio - Como</u>	Hotel Regina Olga
<u>Firenze</u>	Hotel Bernini Palace
<u>Genova</u>	Hotel Bristol Palace
	Hotel Baglioni
<u>Parma</u>	Grand Hotel Baglioni
	Centro Congressi
<u>Punta Ala</u>	Hotel Alleluja
	Hotel Cala del Porto
	Golf Hotel Palace
	Centro Congressi Golf Hotel
	Sporting Club
<u>Roma</u>	Regina Hotel Baglioni
<u>Venezia</u>	Luna Hotel Baglioni
	Verona
	Due Torri Hotel Baglioni
	<i>Prossima apertura:</i>
<u>Milano</u>	Grand Hotel Baglioni
	Doria Hotel Baglioni